



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

**REGOLAMENTO PER
LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA PER LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE E PER LA DETERMINAZIONE DEI
COMPENSI DEI COMMISSARI**

Approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. del 2018

AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it

Tel: 02 93207399

Fax: 02 93207317

P.E.C.: sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 0572 8560961

REA: MI-1844020



ART. 1 – PREMESSE

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 - la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Il presente Regolamento è conforme al Regolamento di SER.CO.P per le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 27 ottobre 2017, per le parti inerenti.

ART. 2 – COMPETENZE COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA

Aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). La valutazione della documentazione amministrativa viene effettuata da un seggio di gara composto dal Rup e da due testimoni, come meglio illustrato nell'art. successivo. La valutazione della congruità dell'offerta viene eseguita dalla Commissione giudicatrice con il supporto del Rup.

Aggiudicazione con criterio del minor prezzo

Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato il seggio di gara, costituito come previsto dall'art. 3.

ART. 3 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE

Seggio di gara

La valutazione della documentazione amministrativa in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di aggiudicazione con criterio del minor

prezzo, è svolta dal Responsabile Unico del Procedimento così come anche indicato nel punto 5.2 della Linea guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i. e due testimoni scelti tra il personale interno all'Azienda.

Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice (di seguito "Commissione"), fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti, è costituita da personale interno all'Azienda (solo se necessario si ricorrerà a personale esterno, vedasi il comma 2). La Commissione è composta da un numero dispari di componenti – tre o cinque, a seconda della complessità della gara - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento, in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara.

La Commissione giudicatrice dell'appalto è nominata, per le procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, tramite atto determinativo del Direttore Generale, o soggetto dallo stesso delegato, su richiesta del Rup; per le procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria è nominata dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'atto di nomina viene individuato anche il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente.

I restanti membri esperti (in numero di due o quattro) sono scelti tra il personale interno all'Azienda, con competenze trasversali rispetto all'oggetto della gara.

I commissari dovranno essere in possesso di competenze e professionalità ed esperienze specifiche rispetto al servizio o alla fornitura oggetto di gara.

Qualora nell'organico dell'Azienda non siano presenti specifiche professionalità o emergano esigenze oggettive e comprovate, si ricorrerà a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente.

La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I commissari scelti tra i dipendenti dell'Azienda non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

La nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura e lo stesso potrà essere inserito solo nel caso in cui la valutazione delle offerte tecniche si basi su criteri di natura oggettiva e non discrezionale.

In caso di affidamento di nuovi servizi per i quali l'Azienda non ha precedentemente avuto esperienze di gestione, il Rup può essere nominato membro o Presidente della Commissione.

Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto.

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari o il Presidente sono scelti tra dirigenti, funzionari e personale di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del codice dei contratti, con preferenza dei dipendenti di Aziende o Comuni limitrofi ovvero scelti tra gli appartenenti alle categorie a cui afferisce l'oggetto del contratto (soggetti con professionalità o specializzazioni per i quali è prevista, o meno, l'iscrizione ad Albi professionali). Questi ultimi verranno individuati direttamente dal Direttore Generale, che avrà cura di nominare componenti altamente specializzati nella materia oggetto dell'affidamento.

Qualora vengano individuati quali membri esterni della Commissione i dipendenti di altre Aziende o Comuni, questi dovranno presentare l'autorizzazione della propria amministrazione a poter svolgere tale ruolo, se dovuta.

La Commissione è nominata secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi ai sensi dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice e dell'art. 35bis del D.Lgs 165/2001 e secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Azienda e dal Codice Etico e di comportamento.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA

La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

I membri della Commissione giudicatrice, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.

La Commissione deve attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti stessi. I membri della Commissione devono inoltre mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

Per motivi legati alla natura della gara o per eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale che opera nell'ufficio che ha indetto la gara, i quali dovranno fornire piena collaborazione.

La Commissione al termine delle valutazioni effettuate deve redigere con tempestività e completezza il verbale di gara, contenente la graduatoria. Il verbale di gara dovrà poi essere inviato all'organo aziendale competente per gli adempimenti successivi.

La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Azienda.



ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER APPALTI E CONCESSIONI

Nessun compenso è dovuto al personale interno facente parte della Commissione o del Seggio di gara in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Le spese presunte relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni ci si avvale dei parametri di riferimento espressi nel DM delle infrastrutture e dei trasporti 12/2/2018 (G.U. 16/4/2018 N. 88) avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi". Il compenso per il caso specifico sarà determinato all'atto della nomina della Commissione.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno determina comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Ai fini della più ampia diffusione il Regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Azienda.
